

COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Prov. di AGRIGENTO - UFFICIO PROTOCOLLO
PROT. N. 14334
RICEVUTA IL 03/10/2017

Rep 7/2017



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
PROVINCIA DI AGRIGENTO



**CONVENZIONE PER RICOVERO IN
COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI**

L'anno duemila DICIASSETTE il giorno 28 del mese di Agosto, in Lampedusa

TRA

L'amministrazione comunale del Comune di Lampedusa e Linosa, codice fiscale 80004280840 d'ora in avanti designata con il termine "A.C.", legalmente rappresentata dalla dott.ssa Emanuela Sanna, Responsabile del Settore I, giusta determinazione sindacale n. 46 del 2017, che agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune,

51

E

Il Sig. Di Paola Carlo nato a Palermo il 08/08/1968, nella qualità di rappresentante legale della Cooperativa Sociale Esperia con sede legale in Favara, Via Roma, 94 P.I. n.04481930826 (d'ora in avanti indicata con il termine "Ente") iscritta all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86, giusto provvedimento del competente Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali - R.S. n. 1754/ Serv. 2 del 28/09/2011 per la stipula di convenzioni con i Comuni, per lo svolgimento dell'attività assistenziale in favore di disabili psichici presso la Comunità Alloggio denominata "San Raffaele" sita in Favara, Via Roma, 94 con una capacità ricettiva di n. 10 unità.

PREMESSO

Che l'Amministrazione Comunale di Lampedusa e Linosa in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

Che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'Amministrazione Comunale, in attuazione della previsione di legge, intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;

Che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle

Via Cameroni, s.n.c
Tel. 0922/975901 - Fax 0922/970027

Cod. fisc. 80004280840
Part. iva 02146780842

prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio;

Che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c) della legge regionale n. 22/86, nella legge regionale n. 43/91, art. 1, comma I, lett. e) e nell'art.30 del D.Lgs.267/2000, atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente prescelto;

Che con deliberazione del Commissario ad acta n. 69 del 12/06/2017 si assegnavano le somme al Dirigente del Settore I per ricovero disabili psichici presso Comunità Alloggio e Case Famiglia;

Che la Società Cooperativa "Esperia" si propone di concorrere all'attuazione del programma Comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico - amministrativa e di ispirazioni: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificatamente qualificato così come appreso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dalla Cooperativa Sociale Esperia per la gestione della comunità alloggio "San Raffaele" sita in Favara Via Roma, 94, inviati dall'Ufficio di servizio sociale comunale su segnalazione scritta dei Dipartimenti di Salute Mentale competenti per territorio della Azienda U.S.L.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. 1 unità.

Le ammissioni fatte in proprio dall'Ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall' Amministrazione regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

L'Ente si impegna a favorire la sistemazione della stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

Art.2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 il soggetto affidato dall'Amministrazione comunale. L'autorizzazione all'ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento di Salute Mentale, previo parere del Servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché rifluente nell'esercizio finanziario successivo.

Art.3

Dimissione del soggetto disabile

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista. A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente



diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante, sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'Ente ha obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto di rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C., sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art.4

Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

La realizzazione, con l'equipe del D.S.M. o il servizio sociale professionale del comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;

- La riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- Il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- Il recupero scolastico e la formazione professionale;
- L'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di
- formazione-lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- L'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- Il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- L'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'Ente si impegna, inoltre, in particolare:

- A mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- A garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento acqua calda e di energia elettrica anche per uso personale;
- A garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- A stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi;
- A garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;



- Ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- Ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- A favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- A predisporre linee programmatiche, unitamente al D.S.M. competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
- A riferire all'Ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato del soggetto ospite, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
- A relazionare all'A.C. sull'attività complessiva svolta sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni e sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- A tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.
- A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art.5 Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'Ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma di istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;
- b) due assistenti agli inabili o anziani;
- c) infermiere professionali con reperibilità notturna, ove l'Azienda U.S.L. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;
- d) ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";
- e) un animatore in convenzione,
- f) altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività, anche integrative.

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del D.S.M. competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio o la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria

corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve fornire apposita documentazione alla A.C..

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziale di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6

Prescrizioni

Il personale utilizzato dall'Ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Art. 7

Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

Art. 8

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero.

L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

Art. 9

Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza al soggetto ospite autorizzato dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10

Volontariato

L'Ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di volontari, a supporto dell'attività assistenziale.

L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata dai volontari assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso.

I volontari non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di



volontari all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 11

Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'Ente gestore e il soggetto ospite ed i suoi familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 12

Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per l'assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

- a) un compenso fisso mensile di € 1.644,22 per ogni posto ad essa riservato, (per oneri fissi del personale, manutenzione e affitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile;
- b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di € 21,89 da liquidare posticipatamente sulla base dei prospetti contabili mensili.

Il predetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 13

Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento. Sui prospetti contabili, corredati da fatture ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante deve essere riportato il nominativo dell'assistito con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C. ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari e dopo l'esecutività del bilancio di previsione e la materiale disponibilità finanziaria.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 14

Integrazione retta

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza, l'A.C. d'intesa con l'ASP competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile,



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni.

Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art.5, lett.c) della presente convenzione.

Art.15

Corrispettivi per ospitalità diurna

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione del DSM competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

Art. 16

Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data della sottoscrizione. E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti la sua scadenza sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e di pubblico interesse previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'Ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la risoluzione della presente ove, o per dimissione o per decesso del disabile, non sia possibile procedere, da parte dell'A.C. ,all'inserimento di nuovi soggetti.

Art. 17

Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 18

Clausola Arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, un rappresentante dell'ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza esperti del settore. Se la controversia riguarda le modalità di intervento tecnico - assistenziali il ruolo del presidente sarà rivestito da un operatore qualificato del D.S.M.



Art. 19

Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività, per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane l'obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- La certificazione di cui alle leggi Regionali nn.423/56, 575/65, 936/82 e successive modifiche ed integrazioni relative al legale rappresentante ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Il Decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione inabili tipologia comunità alloggio in applicazione dell' art.26, legge regionale n.22/86 ;
- L'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale;

Art. 20

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro son a carico dell'Ente gestore se dovute.

Art. 21

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art.22

Foro competente


In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Agrigento.

Per la Cooperativa Sociale

Cooperativa Sociale Esperia a r.l.

IL PRESIDENTE

Per Il Comune di Lampedusa e Linosa



Registrato
ad Agrigento

al N. 1727

Serie 3

il 29 SET. 2017

versate € 200,00



Impiegato U. C. n. F3

Indelicato ...

in nome su delega del Direttore Provinciale
Antonina Maria Galluzzo

